



Ordinanza sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Modifica dell'11 aprile 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 2012¹ sulle partecipazioni di collaboratore

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all'estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell'articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai collaboratori soggetti all'imposizione alla fonte ai sensi dell'articolo 91 LIFD.

Art. 15 cpv. 2

² Se la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, l'attestazione è trasmessa alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 107 LIFD.

¹ RS 642.115.325.1

2. Ordinanza del 18 dicembre 1991² su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta

Art. 1, periodo introduttivo (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:

- b. riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;

3. Ordinanza del 9 marzo 2001³ sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali

Art. 4

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 aprile 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 642.118

³ RS 642.141